Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 24 agosto 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. avv. Giuseppe Bianchini, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato per le finanze.

Con decreto 15 luglio 1937-XV, Sua Maestà il Re Imperatore ha accettato, su proposta del Capo del Governo, le dimissioni rassegnate dall'on. avv. Giuseppe Bianchini, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato per le finanze.

(2891)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1401.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 463, contenente modificazioni al R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 463, contenente modificazioni al R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1402.

Modificazione delle vigenti norme sul controllo governativo delle amministrazioni dei Comuni capoluoghi di provincia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel secondo comma dell'art. 97 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, alle parole: « all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa » sono sostituite le seguenti: « a speciale approvazione ».

Art. 2.

All'art. 99 del detto testo unico sono aggiunti i seguenti capoversi:

« Per i Comuni capoluoghi di provincia, salvo il disposto dell'art. 332, le deliberazioni riguardanti il bilancio preventivo e quelle che importino impegni ultraquinquennali sono sottoposte all'approvazione del Ministro per l'interno, che provvede, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione centrale per la finanza locale.

« Al Ministro per l'interno è, *inoltre*, trasmesso mensilmente da ciascun prefetto un elenco delle altre deliberazioni

dell'amministrazione dal rispettivo capoluogo, che impegnino con un principio di spesa continuativa i bilanci futuri. Entro trenta giorni dalla recezione dell'elenco il Ministro può chiedere la trasmissione delle deliberazioni, comprese nell'elenco, che danno luogo ad osservazioni ed avocarne a sè l'approvazione, sentite la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale per la finanza locale.

« Fino alla scadenza del suindicato termine e, in caso di richiesta della deliberazione, fino al provvedimento del Ministro per l'interno l'esecuzione dell'atto rimane sospesa ».

Art. 3.

Nel primo comma dell'art. 100 del testo unico alle parole: « nei Comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, o che, pure non avendo popolazione superiore ai 20.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia » sono aggiunte le parole seguenti: « , salvo per questi quanto è disposto nei capoversi dell'articolo precedente, ».

Art. 4.

Al quarto comma dell'art. 306 del testo unico è sostituito il seguente:

« Le autorizzazioni a sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati fino al terzo limite sono date dalla Giunta provinciale amministrativa per i comuni che non siano capoluoghi di provincia e dal Ministro per l'interno, udite la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale per la finanza locale, per i Comuni capoluoghi di provincia. Per le Provincie le autorizzazioni a sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati entro il limite normale sono date dal Ministro per l'interno, udita la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 5.

Nel nono comma dell'art. 306 del testo unico alle parole « autorizzazione delle sovrimposte provinciali » sono aggiunte le parole: « e di quelle per i Comuni capoluoghi di provincia ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 17 giugno 1937-XV, n. 1[illegible]3.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, concernente la istituzione del « Sabato Teatrale ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, concernente la istituzione del « Sabato Teatrale » con le seguenti modificazioni:

L'art. 2 del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Per regolare le attività connesse alla istituzione del « Sabato Teatrale » è costituita presso il Ministero per la stampa e la propaganda una Commissione centrale presieduta dal Ministro, o da un suo delegato, e che è composta:

1° da un membro del Direttorio del Partito Nazionale Fascista delegato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista;

2° dal direttore generale per il teatro presso il Ministero per la stampa e la propaganda;

3° da un rappresentante del Ministero dell'interno;

4° da un rappresentante del Ministero delle finanze;

5° da un rappresentante del Ministero della educazione nazionale;

6° da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

7° dal direttore generale dell'Opera Nazionale Dopolavoro;

8° dal direttore artistico culturale dell'Opera Nazionale Dopolavoro;

9° dal presidente della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

10° da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

11° dal presidente della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;

12° dal segretario della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo.

La commissione è assistita da un segretario scelto fra i funzionari del Ministero per la stampa e la propaganda (Direzione generale del teatro).

La sede della predetta commissione è presso il Ministero per la stampa e la propaganda ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI — BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1404.

Applicazione alle vertenze arbitrali in corso delle modificazioni apportate all'art. 56 delle « Condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248 (All. F) sui lavori pubblici;

Visto il R. decreto 17 marzo 1932-X, n. 366, che approva le «Condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare »;

Visto il R. decreto 24 maggio 1937-XV, n. 1062, che modifica l'articolo 56 delle « Condizioni generali » predette;

Ritenuta la necessità urgente e assoluta di consentire la applicazione alle domande di arbitramento già notificate delle disposizioni del sopracitato art. 56, quali risultano modificate dal predetto Regio decreto;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 56 delle « Condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare », approvate col R. decreto 17 marzo 1932-X, n. 366, quale risulta modificato dal R. decreto 24 maggio 1937-XV, n. 1062, si applica anche agli arbitramenti per i quali la domanda di arbitrato sia stata già notificata all'Amministrazione della guerra.

Il termine stabilito nel primo comma del predetto art. 56 decorre, in tal caso, dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Dalla medesima data decorre il termine di cui al secondo comma del precitato art. 56, per il versamento delle spese e competenze, nel caso che sia stata già comunicata alla parte istante la richiesta di deposito.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 101. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 luglio 1937-XV, n. 1405.

Modificazioni alle norme che disciplinano la pesca nel lago di Garda.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 2 del Testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visti i Regi decreti 13 novembre 1931, n. 1526 e 11 ottobre 1934, n. 2060, e la tabella degli attrezzi annessa al secondo di detti decreti, che disciplinano la pesca nel lago di Garda;

Visto il parere del Comitato permanente della Commissione consultiva della pesca;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A parziale modifica dell'art. 8 del R. decreto 13 novembre 1931, n. 1526, che disciplina la pesca nel lago di Garda e nei suoi affluenti ed emissari, il divieto estivo della pesca del Carpione è stabilito dal 1° luglio al 15 agosto.

L'art. 10 di detto Regio decreto è sostituito dal seguente: « La pesca dei pesci della specie alosa (agone, cheppia, sardena) è vietata dal 26 maggio al 5 giugno ».

Art. 2.

Alla tabella degli attrezzi annessa al R. decreto 11 ottobre 1934, n. 2060, concernente la pesca nel lago di Garda, sono apportate le seguenti modificazioni:

Tempi di divieto:

Rematto, Scarolina, Reone, da agone, Sciaola: dal 26 maggio al 5 giugno.

Antana per coregone: dal 1° giugno al 31 gennaio a nord della congiungente punta Manerba - punta S. Vigilio, nonchè dal 16 ottobre al 31 gennaio a sud di detta linea. E' permesso l'uso di una sola rete per barca.

Antana per trota e luccio: dal 16 ottobre al 15 gennaio. E' permesso l'uso di una sola rete per barca.

Reone per carpione: dal 1° dicembre al 31 gennaio e dal 1° luglio al 15 agosto.

Spigonsola: dal 16 maggio al 31 luglio.

Aolarolo: dal 1° maggio al 31 ottobre, e dalle ore 18 alle ore 6 negli altri mesi.

Modalità d'uso:

Birba, Ciara, Petorgna e Ludrione: è permesso l'uso dell'ancora purchè la rete non sia tirata a strascico.

Reti a strascico: è proibito di appesantire in qualunque modo l'estremità del sacco.

Bertovello, Bertovellone, Arcone, Bertovello con ali armate (Aeroplano): l'estremità della coda deve essere lasciata libera e vagante. Col bertovello è consentito l'uso della tela.

Art. 3.

Ogni altra norma contraria alle precedenti è soppressa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 93. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1406.

Trattamento doganale da applicare alle merci di origine e provenienza dall'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto la tariffa generale dei dazi doganali del Regno approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di regolare, ai fini doganali, la importazione nel Regno delle merci dall'Africa Orientale Italiana;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'Africa Italiana, e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le merci di origine e di provenienza dall'Africa Orientale Italiana sono ammesse, all'importazione nel Regno, in esenzione dal dazio doganale.

Art. 2.

Dall'agevolezza di cui all'art. 1, è escluso il caffè tanto in grani e in pellicole, quanto tostato.

Fino al 31 dicembre 1937-XVI per l'importazione nel Regno di detto prodotto restano fermi il contingente e il trattamento stabiliti dal R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717. Dopo tale data il prodotto stesso godrà del trattamento convenzionale.

Art. 3.

Per godere dell'esenzione doganale, di cui all'articolo 1, le merci devono essere accompagnate dal certificato di origine da rilasciarsi dalle autorità coloniali delegate dai rispettivi governatori.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LESSONA — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 111. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 1407.

Autorizzazione al comune di Serravalle Scrivia a modificare la propria denominazione.

N. 1407. R. decreto 1° luglio 1937-XV, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il comune di Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria, viene autorizzato a modificare la propria denominazione in «Serravalle Libarna».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 agosto 1937-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale di Collamato (Ancona).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali o agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di applicare alla liquidazione in corso della Cassa rurale di Collamato (Ancona) la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che la situazione dell'azienda predetta rende necessaria l'adozione del provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito, già concessa alla Cassa rurale di Collamato (Ancona) in liquidazione è revocata e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa rurale stessa è sostituita con la procedura regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2901)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 agosto 1937-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata (Agrigento).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali e agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di applicare alla liquidazione in corso della Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata (Agrigento) la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che la situazione dell'azienda predetta rende necessaria l'adozione del provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito, già concessa alla Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata (Agrigento) in liquidazione, è revocata e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2903)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 agosto 1937-XV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Società di risparmio e prestiti di Rozzo (Pola).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali e agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Società di risparmio e prestiti di Rozzo (Pola) con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Ritenuto che la situazione dell'azienda predetta rende necessaria l'adozione del provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito, già concessa alla Società di risparmio e prestiti di Rozzo (Pola) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2905)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 agosto 1937-XV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa agricola cattolica di Rovigno (Pola).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa agricola cattolica di Rovigno (Pola) in esito ad istanza prodotta dal commissario straordinario della Cassa stessa, con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito, già concessa alla Cassa agricola cattolica di Rovigno (Pola) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2907)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 agosto 1937-XV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cooperativa agricola di credito produzione e lavoro « Callicari » di Biancavilla (Catania).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cooperativa agricola di credito produzione e lavoro « Callicari » di Biancavilla (Catania) in esito ad istanza prodotta dal commissario governativo della Cooperativa stessa, con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Considerato che la situazione dell'azienda predetta rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cooperativa agricola di credito produzione e lavoro « Callicari » di Biancavilla (Catania) è revocata e la Cooperativa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2909)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 agosto 1937-XV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale di Spezzano della Sila (Cosenza).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduta la sentenza del Regio Tribunale di Cosenza in data 21 maggio 1937-XV, con la quale veniva dichiarato lo stato di cessazione dei pagamenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 67 e 68 del citato Regio decreto-legge, nei riguardi della Cassa rurale di Spezzano della Sila (Cosenza) in liquidazione;
Considerato che alla liquidazione della Cassa rurale predetta deve essere applicata la speciale procedura di cui al titolo VII, capo III, del ripetuto R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;
Su proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale di Spezzano della Sila (Cosenza) in liquidazione è revocata e la procedura di liquidazione ordinaria

dell'azienda predetta è sostituita con la procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2911)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 agosto 1937-XV.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Banca agricola industriale cooperativa di Sulmona (Aquila).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Banca agricola industriale cooperativa di Sulmona all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del suddetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca agricola industriale cooperativa di Sulmona sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2929)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 agosto 1937-XV.

Condizioni d'incorporazione del Banco A. Martinetti & C. di Chieti nella Cassa di risparmio Marrucina in Chieti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 1206, col quale è stata disposta l'incorporazione del Banco A. Martinetti e C°. di Chieti nella Cassa di risparmio Marrucina in Chieti;

Sentito il Comitato dei Ministri, di cui al citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

L'incorporazione del Banco A. Martinetti e C°. di Chieti nella Cassa di risparmio Marrucina in Chieti, di cui al R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 1206, avrà luogo alle seguenti condizioni:

1° La Cassa di risparmio Marrucina assumerà tutte le attività e passività del Banco A. Martinetti e C°., con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto;

2° La Cassa di risparmio predetta rimborserà al Banco A. Martinetti e C°. il capitale sociale e le riserve, diminuiti della somma di L. 98.271,15 corrispondente alle quattro partite specificate nella deliberazione 15 ottobre 1936 del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio Marrucina, che non formano oggetto della cessione anzidetta;

3° La Cassa di risparmio assumerà fuori pianta organica il personale dipendente dal Banco A. Martinetti e C°. alle condizioni in atto godute presso il Banco stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2928)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1937-XV.

Proroga di divieto di caccia in alcune zone della provincia di Vicenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia col fucile, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nelle sotto elencate zone della provincia di Vicenza;

1ª *Zona dei Colli Berici* delimitata da una linea che parte dall'abitato di Perarolo in comune di Arcugnano, segue la strada per S. Gottardo va a Bocca d'Asciesa, da Bocca d'Asciesa la strada che costeggiando il Liona passa per Pederiva, case Motti, Gazzolo fino a Villa del Ferro. Da Villa del Ferro la strada che attraversa lo scolo Nicola e va a Campolungo, indi la strada che passando per case Ferrone, Bocca d'Orno, va a Toara, da Toara la strada che per case Salgan, casa Pila e casa Rossa va a Villaga, quindi da Villaga a Castello e poi a Barbarano. Da Barbarano la strada della Scudelletta fino al crocicchio in località Osteria, quindi la strada che costeggiando M. Tondo passa per case Albertani, fino al crocicchio nei pressi di località Colombara ove segue la strada che costeggiando Monte Mottolone, passa per frazione Villa ed arriva a Fimon. Dalla Chiesa di Fimon segue la mulattiera che va al cimitero di Perarolo ove la linea si chiude.

2ª *Zona di Costozza* delimitata da una linea che parte da Nanto, segue la strada montana fino alla Torretta, prosegue per Villabalzana (Via Basilli) fino a S. Rocco, indi scende per Ca' Bianca, fino a S. Tecle, indi a Costozza (centro) e seguendo la strada comunale passa per Lumignano, Castegnero fino a Nanto ove la linea si chiude

3ª *Zona di Monte Faldo* delimitata da una linea che parte dalla strada nuova di circonvallazione di Arzignano che prosegue con la strada provinciale Chiampo, San Pietro Mussolino, Altissimo, frazione Campanella, passo Santa Caterina e di seguito fino alla diramazione frazione Cerealto di Valdagno, frazione Cerealto e quivi la strada che conduce alla Piana (Lago di Quargnenta) e Quargnenta. Da Quargnenta la strada comunale che conduce a Selva di Trissino e da Selva di Trissino alla frazione S. Benedetto per la strada principale da S. Benedetto alla località Salviati seguendo la strada comunale da Salviati a Ponte di Tezze, Costo di Arzignano Madonnetta e da Madonnetta ad Arzignano congiungendosi al punto di partenza con la strada di circonvallazione. Estensione ettari 4.000 circa.

4ª *Zona del Monte Novegno* delimitata da una linea che parte dalla frazione S. Caterina segue il lato sud-est percorrendo la strada comunale di S. Caterina di Tretto, passa per contrade Costinieri-Rossi fino a Cerbaro. Da Cerbaro strada camionabile fino a Casara Vecchia; da Casara Vecchia mulattiera Brutto Sogio fino al Passo Campedello; da qui la strada mulattiera che costeggia M. Giove e conduce a Priaforà fino a Priaforà; da qui la mulattiera che discende ai Roccoli dei Sogli e Bagattini, costeggia la Valle della Ralta fino a frazione Castana di Posina all'incrocio con la Valle dei Brasi. Da Castana percorrendo il lato nord-ovest, segue la strada comunale fino a Posina, e precisamente il lato sinistro del torrente Posina; da qui percorrendo il lato sud-ovest, segue, salendo la mulattiera, passando per le contrade Cucco, Campanello, Rossi, Balan ed arrivando alla sommità del colle di Posina di cui scende la strada comunale denominata Monte Alba attraversando le contrade Camparnò, Tezza, Brusola e Vallortigara, indi percorrendo la strada comunale Santa Caterina-Colletto di Posina scende fino al centro della frazione di Santa Caterina di Tretto ove la linea si chiude. Estensione ettari 2500 circa.

5ª *Zona di Monte Piana* delimitata:

a nord-est, strada provinciale Malo-Priabona fino alla località Tezzone;

a nord-ovest, strada comunale Malo S. Tomio località Mercante - Isola Vicentina;

a sud-ovest, strada comunale Isola Vicentina-Torreselle-Castelgomberto;

a sud-est, strada comunale Castelgomberto - provinciale Priabona fino alla località Tezzone.

Visto il decreto Ministeriale 4 agosto 1936, con cui il sud detto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Vicenza ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia col fucile, disposto con i decreti Ministeriali 24 luglio 1935 e 4 agosto 1936, in alcune zone della provincia di Vicenza, delimitate come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

La Commissione venatoria provinciale di Vicenza provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(2852)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1937-XV.

Proroga del divieto di caccia nella zona del Monte Artemisio (Roma).

IL MINISTRO PER LA L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1932, con cui è stato disposto il divieto di caccia e d'uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, nella zona del Monte Artemisio (Roma), dell'estensione di ettari 10.000 circa;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1934, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1934-35;

Visto il decreto Ministeriale 24 gennaio 1935, con cui detta zona è stata ridotta di circa 2000 ettari;

Visto il decreto Ministeriale 11 aprile 1935, con cui il divieto di cui sopra è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36;

Visto il decreto Ministeriale 17 dicembre 1935, con cui la zona stessa è stata nuovamente ridotta di circa 3000 ettari;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1936, con cui è stato nuovamente prorogato il divieto di cui sopra, fino a tutta l'annata venatoria 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Roma ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di prorogare tale divieto fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, riducendo di altri 1500 ettari circa la zona medesima;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i succitati decreti Ministeriali, nella zona del Monte Artemisio (Roma), è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, limitatamente alla zona delimitata dai seguenti confini:

Ad est, dal sottopassaggio della linea ferroviaria Velletri-Segni in località « Valle Ontanese » seguendo la carrareccia nel bosco lungo la valle stessa ed incontrando la fontana « Ontanese » fino alla località « Crociette ». Da qui proseguendo per la via Latina, costeggiando il casale « Tagliente » ed imboccando poi la via di Artena fino all'incontro con la via di Valmontone nei pressi della località « Cava dell'Algido ». Da questa località passando nel bosco fra le due cime del Monte Castellaccio e tirando una linea che attraversando il fosso della Mola e la sorgente « Formaletti » vada ad incontrare l'attuale confine nord della zona di protezione stabilito sulla strada Rocca Priora-Colle di Fuori e precisamente nel punto in cui questa strada s'incontra con la mulattiera che va in « Val della Tivola ».

A nord, dalla località « Fontana Maggiore » sotto Rocca Priora seguendo la strada che costeggia Monte Carbone e Monte Ceraso e che mena a Colle di Fuori fino all'incontro di questa strada con la mulattiera che va in « Valle della Tivola ».

A sud, dal sottopassaggio della linea ferroviaria Velletri-Segni in località « Valle Ontanese » proseguendo lungo la detta linea ferroviaria fino nei pressi della stazione di Lariano; da questa località risalendo per il sentiero della « via del Lupo » fino nei pressi dell'Acqua del Nespolo, della « Fontana S. Antonio », dell'« Acqua Donzella » della sorgente « Marcaccio », dell'« Acqua del Peschio » e raggiungendo la nuova strada dei Laghi.

Ad ovest, proseguendo per la nuova strada dei laghi fino alla località « Mezza Posta »; da questa località seguendo la mulattiera che per la « Valle Sbrillunga » conduce al bosco della Faiola, passando sulle pendici nord del « Monte Pennolo » e attraverso il bosco « Folcara » tirando una linea che raggiunge la località « Osteria Nuova » fino a « Fontana Maggiore ».

La Commissione venatoria provinciale di Roma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(2853)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1937-XV.
Autorizzazione all'Opera Nazionale Balilla ad accettare la donazione di un immobile e ad acquistarne un altro nel comune di Meretto di Tomba.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929-VIII, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera Nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927-V, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927-V, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Udine il 1° ottobre 1935-XIII, a rogito del dott. Pietro Someda de Marco, notaio residente in Clauzetto, col quale la Società Friulana di Elettricità con sede in Udine, ha donato all'Opera Nazionale Balilla un appezzamento di terreno distinto nel comune amministrativo e censuario di Meretto di Tomba col mappale n. 1405 *d*, di are 0,22, area già occupata dalla cabina elettrica, poi demolita;
Veduto l'atto stipulato in Udine il 1° ottobre 1935-XIII, a rogito del dott. Pietro Someda de Marco, notaio residente in Clauzetto, col quale i signori Clemente Zoile e Gastone fu Giovanni fratello e sorella e Del Negro Elena di Umberto vedova Clemente, hanno venduto all'Opera Nazionale Balilla per il prezzo di L. 5400 un appezzamento di terreno distinto nel comune amministrativo e censuario di Meretto di Tomba col mappale n. 1405-*e*, (porzione da segnarsi col mappale n. 1405-*g*), della superficie complessiva di are 12;
Considerato che la donazione e l'acquisto sono stati effettuati per provvedere alla sistemazione della Casa del Balilla in Meretto di Tomba;
Veduta la deliberazione n. 24 in data 5 luglio 1937-XV, con la quale il presidente dell'Opera Nazionale Balilla ha approvato gli atti suddetti;

Decreta:

L'Opera Nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui sopra disposta in suo favore dalla Società Friulana di Elettricità con sede in Udine ed è altresì autorizzata ad acquistare il bene immobile di cui alle premesse del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(2863)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1937-XV.
Autorizzazione all'Opera Nazionale Balilla ad accettare la donazione di un immobile sito nel comune di Livorno.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929-VIII, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera Nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927-V, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927-V, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Livorno il 22 giugno 1929-VII, a rogito del dott. Adolfo Agus, segretario generale provvisorio del Comune, col quale il comune di Livorno ha donato all'Opera Nazionale Balilla, per la costruzione di una palestra ginnastica un'area di proprietà comunale della superficie complessiva di metri quadrati 700, dei quali metri quadrati 350 coperti da un capannone, nonchè dalla casa del custode (area ed immobili distinti nel catasto della comunità di Livorno con le particelle n. 950, 2112, 2113, sezione *C*);
Veduta la deliberazione n. 22 in data 26 giugno 1937-XV, con la quale il presidente dell'Opera Nazionale Balilla, ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera Nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui sopra, disposta a suo favore dal comune di Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(2864)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1937-XV.
Autorizzazione all'Opera Nazionale Balilla a vendere un immobile sito nel comune di Treviso.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929-VIII, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera Nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927-V, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927-V, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto il contratto stipulato il 24 aprile 1936-XIV, in Treviso, a rogito del dott. Francesco Toscani, notaio colà residente, col quale l'Opera Nazionale Balilla, ha venduto alla Società anonima cooperativa fra mutilati ed invalidi di guerra « Vittorio della Vittoria » con sede in Treviso, per il prezzo di L. 60.000 un appezzamento di terreno distinto nel catasto di Treviso in sezione *D*, San Giuseppe, foglio IV-*M*, n. 224, della superficie reale di metri quadrati 6537;
Considerato che il terreno di cui sopra fu acquistato nell'anno 1928-VII, dall'Opera Nazionale Balilla, allo scopo di costruirvi la « Casa del Balilla » la quale fu, invece, costruita su altro terreno donato dal comune di Treviso;
Considerato che il ricavato della vendita sarà destinato alla costruzione della Scuola di economia domestica di Treviso;
Veduta la deliberazione n. 25 in data 14 luglio 1937-XV, con la quale il presidente dell'Opera Nazionale Balilla, ha approvato il contratto suddetto;

Decreta:

L'Opera Nazionale Balilla è autorizzata alla vendita del bene immobile di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(2865)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1937-XV.
Definizione dell'inquadramento sindacale dei dipendenti da proprietari di fabbricati.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale degli addetti alla proprietà edilizia;
Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, col quale è data facoltà al Ministro per le corporazioni di emanare provvedimenti in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali.

Decreta:

Articolo unico.

Sono attribuiti alla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio tutti i dipendenti da proprietari di stabili sindacalmente rappresentati dalla Federazione nazionale fascista dei proprietari di fabbricati, addetti a mansioni amministrative, di sorveglianza, pulizia, custodia, ecc.
Il presente decreto ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(2875)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1937-XV.
Determinazione per l'anno 1937 delle misure dei contributi associativi per gli iscritti alle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 68 del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484;
Sentita la Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Decreta:

Il contributo associativo per gli iscritti alle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione è stabilito per l'anno 1937 nelle seguenti misure:

a) per gli iscritti alle Federazioni nazionali fasciste degli istituti nazionali di credito; delle banche di provincia; dei banchieri privati; delle banche popolari; delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari; delle ditte e dei commissionari di borsa e cambiavalute; delle imprese assicuratrici; degli esattori e ricevitori delle imposte dirette; degli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini: L. 15, più L. 10 per ogni dipendente;

b) per gli iscritti alla Federazione degli istituti finanziari: L. 2 per ogni L. 100.000 di capitale statutario, contributo minimo L. 15;

c) per gli iscritti alla Federazione degli agenti di assicurazione: in ragione delle provvigioni liquidate: sino a L. 25.000 L. 5; da L. 25.000 a L. 100.000 L. 25; oltre le L. 100.000 L. 35;

d) per gli iscritti alla Federazione dei dirigenti del credito e dell'assicurazione: 10 % della quota fissata per contributo sindacale obbligatorio con un contributo massimo di L. 15;

e) per gli iscritti alla Federazione degli agenti di cambio L. 150.

Il Ministro per le corporazioni può, ove lo ravvisi necessario ed opportuno, modificare la misura delle modalità di applicazione del contributo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(2873)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1937-XV.
Approvazione della misura del contributo per il 1937 per gli iscritti all'Associazione nazionale coltivatori di piante erbacee oleaginose.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 10 aprile 1936-XV, n. 859, che approva lo statuto della Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose, aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dell'associazione stessa con cui a norma degli articoli 3 penultimo comma e 7, lett. *c*), dello statuto viene stabilita l'applicazione del contributo annuo a carico dei soci;
Visto l'art. 69 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, sul regolamento dei contributi sindacali;

Decreta:

E' approvata la deliberazione adottata dal Consiglio della associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose con cui viene stabilita l'applicazione del contributo per l'anno 1937, nella misura di L. 6 per ogni quintale di seme ricino consegnato e venduto degusciato e di L. 3,90 per ogni quintale di seme ricino consegnato e venduto in bacca.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(2874)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1937-XV.
Estensione integrale dell'applicazione della legge 10 gennaio 1935, n. 112, concernente l'istituzione del libretto di lavoro, alle provincie di Benevento e Forlì.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduta la legge 10 gennaio 1935, n. 112, concernente la istituzione del libretto di lavoro;
Veduto il decreto Ministeriale 7 marzo 1936, con il quale è stato approvato il modello del libretto professionale di lavoro prescritto dalla legge succitata;
Veduto il decreto Ministeriale 4 maggio 1936, concernente la limitazione temporanea della applicazione della legge 10 gennaio 1935, n. 112, ai lavoratori delle Aziende industriali;
Veduto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1937 con cui è stata disposta l'estensione integrale della legge 10 gennaio 1935, n. 112, alle provincie di Asti, Bergamo, Lecce, Livorno, Massa Carrara, Pistoia ed Udine:

Decreta:

Art. 1.

Nelle provincie di Benevento e Forlì, nelle quali è stato disposto l'impianto di schedari anagrafici per l'occupazione e l'assistenza dei lavoratori, l'applicazione della legge 10

gennaio 1935, n. 112, è estesa a tutti i lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze altrui, escluse le persone indicate nel comma 2° dell'art. 1 della legge stessa nonchè la gente di mare di seconda categoria ed i lavoratori portuali.

Art. 2.

Le operazioni inerenti al rilascio dei libretti di lavoro ai lavoratori delle Provincie di cui al precedente art. 1 dovranno essere ultimate entro il 31 dicembre 1937-XVI.

Per i lavoratori che, prima della scadenza del termine predetto, si debbano trasferire fuori del territorio della Provincia, il rilascio del libretto deve, a loro richiesta, essere effettuato con precedenza assoluta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1937 - Anno XV

(2865) *Il Ministro*: LANTINI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 19 agosto 1937-XV un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1310, che ha dato approvazione all'Accordo stipulato in Roma il 10 maggio 1937 fra l'Italia e la Cecoslovacchia, per l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari attraversanti il territorio dei due Stati.

(2972)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Estrazione delle obbligazioni ferroviarie Livornesi, Lucca-Pistoia e Comuni Romane.

Si notifica che, nel giorno di giovedì 16 settembre 1937-XV, alle ore 9, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, con accesso al pubblico, avranno inizio le estrazioni per l'ammortamento, relativo all'esercizio 1937-38, delle obbligazioni della cessata Società delle Ferrovie Romane (Livornesi, Lucca-Pistoia e Comuni Romane) passate a carico dello Stato per effetto della convenzione 17 novembre 1873 e relativi atti addizionali 21 novembre 1877 e 26 aprile 1879, approvati con la legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie II.

Le quantità delle obbligazioni da estrarre sono quelle indicate nei rispettivi piani di ammortamento.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1937 - Anno XV

(2963) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario del Vaso Canneta, in comune di Asola (Mantova).

Con decreto Ministeriale n. 4504, in data 11 agosto 1937-XV, è stato approvato, a termini del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del consorzio di miglioramento fondiario del Vaso Canneta, con sede in comune di Asola, provincia di Mantova.

(2866)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Collio Val Trompia (Brescia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 26 marzo 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'8 aprile 1937-XV, n. 82, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito e a mettere in liquidazione la Cassa rurale di depositi e prestiti di Collio Val Trompia (Brescia) secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 26 marzo 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'8 aprile 1937-XV, n. 82, con il quale si è nominato il dott. prof. Mario Guardone commissario liquidatore ed i sigg. Bruni Faustino, Zanardelli Benedetto e Ghidoni Giovanni, membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale predetta;

Considerato che il sig. Ghidoni Giovanni ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre altresì procedere alla sostituzione del sig. Bruni Faustino;

Dispone:

I sigg. Zanardelli Giulio fu Giovanni e Lazzari Giuseppe di Domenico sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Collio Val Trompia (Brescia) in sostituzione dei sigg. Ghidoni Giovanni e Bruni Faustino, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2868)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Monticelli Pavese (Pavia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 10 settembre 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 18 settembre 1936-XIV, n. 217, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Monticelli Pavese (Pavia);

Veduto il proprio provvedimento in data 10 settembre 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 18 settembre 1936-XIV, n. 217, con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza della indicata azienda;

Veduto il proprio provvedimento in data 26 aprile 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 5 maggio 1937, n. 104, con il quale le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza venivano prorogate di mesi quattro a decorrere dal 19 marzo 1937-XV;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale di Monticelli Pavese (Pavia), ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. de-

creto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sono prorogate di mesi due a decorrere dal giorno 19 luglio 1937-XV.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2869)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Mirabella Eclano (Avellino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 26 ottobre 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 7 novembre 1936-XV, n. 258, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agraria di prestiti di Mirabella Eclano (Avellino);

Veduto il proprio provvedimento in data 26 ottobre 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 7 novembre 1936-XV, n. 258, con il quale venivano nominati il commissario straordinario e il Comitato di sorveglianza della indicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa agraria predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa agraria di prestiti di Mirabella Eclano (Avellino), ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sono prorogate di mesi sei a decorrere dal giorno 8 maggio 1937-XV.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2870)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Collamato (Ancona) in liquidazione.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Collamato (Ancona) in liquidazione ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura di cui al titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge;

Dispone:

Il dott. Eugenio Gabrielo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Collamato (Ancona) ed i signori geom. Guido Ottoni, rag. Bruno Valeri, geom. Enrico Carloni sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2902)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata (Agrigento) ed a sostituire la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa con la procedura speciale regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il dott. Giovanni Dainotto fu Angelo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata (Agrigento) ed i signori geom. Schembri Baldassare di Stefano, Cambiano Giuseppe fu Giuseppe e Milingi Antonino fu Angelo, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2904)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Società di risparmio e prestiti di Rozzo (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Società di risparmio e prestiti di Rozzo (Pola) ed a mettere in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge;

Dispone:

Il signor Luciano Massalin è nominato commissario liquidatore della Società di risparmio e prestiti di Rozzo (Pola) ed i signori Antonio Quattrocchi, Francesco Cossi fu Antonio e Francesco Cruicich di Giovanni sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2906)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agricola cattolica di Rovigno (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito già

concessa alla Cassa agricola cattolica di Rovigno (Pola) ed a mettere in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge;

Dispone:

Il cav. Giuseppe Camponi è nominato commissario liquidatore della Cassa agricola cattolica di Rovigno (Pola) ed i signori Rainieri Giovanni fu Matteo, Rossi Giacomo fu Paolo e Viscovich Giacomo, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2908)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cooperativa agricola di credito, produzione e lavoro « Callicari » di Biancavilla (Catania).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cooperativa agricola di credito produzione e lavoro « Callicari » di Biancavilla (Catania) secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il cav. dott. Paolo Torrisi di Domenico è nominato commissario liquidatore della Cooperativa agricola di credito produzione e lavoro « Callicari » di Biancavilla ed i signori Rapisarda avv. Giovanni fu Vincenzo, Finocchiaro prof. dott. Natale fu Salvatore, Spampinato dott. Salvatore fu Giuseppe, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2910)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Spezzano della Sila (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Spezzano della Sila (Cosenza) ed a sostituire la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa colla speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

L'avv. Italo Leperà, è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Spezzano della Sila (Cosenza) ed i signori Quintavalle Antonio fu Pellegrino, Falcone Giuseppe fu Francesco e notaro Consales Rodolfo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2912)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca agricola industriale cooperativa di Sulmona (Aquila).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il decreto del Capo del Governo di pari data, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca agricola industriale cooperativa di Sulmona;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

In conformità del disposto dell'art. 58 del Regio decreto-legge suddetto;

Nomina

il signor avv. Francesco Volpe a commissario straordinario ed i signori Mario Pelino, avv. Rainaldo Sanita e not. Giuseppe Comparetti a membri del Comitato di sorveglianza della Banca agricola industriale cooperativa di Sulmona con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del ripetuto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2930)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di « S. Michele » di Postumia (Trieste) in liquidazione.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 5 maggio 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 15 maggio 1937-XV, n. 112, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti « S. Michele » di Postumia (Trieste) in liquidazione ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 5 maggio 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 15 maggio 1937-XV, n. 112, con il quale si è nominato il dott. Carlo Tagliaferro, commissario liquidatore ed i signori cav. Alberto Merlo, Rosman Romani Giovanni e Miroslavo Strener membri del Comitato di sorveglianza della Cassa predetta;

Considerato che il sig. Miroslavo Strener non ha accettato l'incarico conferitegli e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. dott. Vittorio Miglioretti è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di « S. Michele » di Postumia (Trieste) in liquidazione, in sostituzione del sig. Miroslavo Strener, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 agosto 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2931)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per il posto di insegnante di arpa nel Regio conservatorio di musica di Milano.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli ed esame al posto d'insegnante di arpa (gruppo *A*, grado X) nel Regio conservatorio di musica di Milano, con l'annuo stipendio di L. 12.200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2200 iniziali.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719. I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre i termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite di età per l'ammissione al concorso è di 21 anno compiuto alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. E' elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo e coloro che da almeno due anni prestino quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione effettivo servizio d'impiego civile, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109. Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, in caricato, aiuto o assistente in Regi istituti d'istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso di un periodo di tempo non superiore a cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XV, rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gl'invalidi di guerra sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *d*).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due vice-segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

e) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori Autorità militari e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto.

Gli invalidi di guerra e i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

f) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria;

g) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dall'Autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le sorelle, vedove o nubili, dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle Autorità competenti.

Gli aspiranti feriti per la causa fascista o quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *i*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio.

Gli ufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*),

d), f) e g) purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'Autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi al termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare firmato dal candidato, dei documenti, dei titoli, e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti e a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti per cattedre nei Regi Conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento o all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata, con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

Programma d'esame.

1. Eseguire integralmente un programma estratto a sorte 24 ore prima fra due preparati dal candidato e comprendenti ciascuno:

a) C. Salzedo - Tema con variazioni op. 30.

b) Due composizioni scelte fra le seguenti: M. Tournier - Sonatina Op. 30; G. Guerrini - Le Suore; G. Faurè - Impromtu; Grandjany - Rapsodia; L. Galeotti - Fantasia; L. M. Tedeschi - Suite op. 47; C. Salzedo - Ballata; Poenitz - Todestanz der Willys.

c) Quattro composizioni scelte fra quelle dei più importanti clavicembalisti.

d) Una composizione a scelta del candidato.

(I due programmi dovranno comprendere, pertanto, oltre il Tema con variazioni di C. Salzedo, quattro composizioni scelte fra quelle indicate nella lettera b); otto composizioni scelte fra quelle dei più importanti clavicembalisti e due composizioni a scelta del candidato).

2. Eseguire:

a) Due studi estratti a sorte fra gli Otto Grandi Studi di W. Posse.

b) Uno studio estratto a sorte fra sei presentati dal candidato, scelti fra i più difficili della letteratura arpistica.

3. Eseguire l'« Introduzione e Allegro » di M. Ravel, con l'accompagnamento ridotto per pianoforte.

4. Interpretare, previo studio di tre ore, una composizione di media difficoltà assegnata dalla Commissione.

5. a) Dimostrare di conoscere i sistemi d'insegnamento delle più rinomate scuole ed esporre i propri criteri didattici.

b) Dar lezione a due allievi di arpa, scelti dalla Commissione, uno di corso inferiore e l'altro di corso superiore. La lezione all'allievo di corso superiore si svolgerà su un brano scelto dalla Commissione e consegnato all'allievo mezz'ora prima dell'esame.

6. a) Accompagnare, dopo breve osservazione, un brano per canto o istrumenti con arpa obbligata.

b) Leggere a prima vista un brano di musica moderna di media difficoltà;

c) Trasportarne un altro, facile, non oltre un tono sopra o sotto.

7. Dar prova di conoscere:

a) La storia della letteratura arpistica, accennando sull'arpa i passi delle più importanti composizioni teatrali e sinfoniche;

b) Le più note opere didattiche;

c) La storia, la costruzione, il funzionamento dell'arpa.

A parità di merito sarà titolo di preferenza la conoscenza pratica del pianoforte e dell'armonia.

A ciascun candidato saranno assegnati sei voti in relazione alle prove di esame indicate nel predetto programma ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(2829)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria dei candidati classificati idonei nel concorso bandito per 30 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica;

Viste le norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297;

Vista la notificazione di concorso per 30 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, approvato con decreto Ministeriale in data 14 agosto 1936-XIV;

Visto il decreto Ministeriale 4 marzo 1937-XV, relativo alla nomina della Commissione esaminatrice per il concorso suddetto;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie dei candidati classificati idonei nel concorso bandito per 30 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, rispettivamente per le categorie 1ª e 4ª (ingegneri aeronautici, ingegneri di armamento); 2ª (ingegneri edili):

Idonei per le categorie 1ª e 4ª:

Caruso Aldo
Orsoni Luciano
De Marchi Alessandro
Nicolò Giovanni Battista
Alberti Luigi
Di Iorio Mario
Tonon Ricciotti
Vendramin Raffaele
Grazioli Alessandro
Ruspantini Wolfango
Zizzi Giovanni
Greco Giorgio
Vassallo Gaetano
Manzi Muzio
Colantoni Marcello

Idonei per la categoria 2ª:

Sodini Luigi
De Grenet Enrico
Broglio Luigi
Castellucci Gilberto
Pacitti Virgilio
Arnaldi Emanuele
Angelucci Fabrizio
Salmon Giancarlo
Cervone Amedeo
Amici Giuseppe
Balsamo Errico
Canta Antonio
Romei Folco
Monti Attilio
Bonaga Rinaldo
Laudadio Giuseppe
Pardi Ulisse
Crescimanni Adriano
De Benedictis Carlo
Schellino Giovanni
Bottero Pietro

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 aprile 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: VALLE.

(2900)

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio avviso n. 8245 in data 17 febbraio 1936-XIV, col quale veniva indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di levatrice condotta vacanti in provincia al 30 novembre 1935;

Veduto il decreto 16 febbraio 1937 del Ministero dell'interno, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1937, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Veduta la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'articolo 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee ai posti di levatrice condotta, vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1935, nell'ordine sotto indicato:

N.	Nome		Punti
1.	Zanier Maria	con punti	61.875 su 100
2.	Bierti Elisa	»	61.187 su 100
3.	Gasparoni Emilia	»	59.718 su 100
4.	Vida Rachilde in Rettori	»	59.531 su 100
5.	Frazzoli Maria	»	58.500 su 100
6.	Bearzi Valentina in Girelli (coniugata)	»	58.437 su 100
7.	Rizzi Maria (nubile)	»	58.437 su 100
8.	Tellini Teresa	»	57.937 su 100
9.	Scubla Caterina	»	57.500 su 100
10.	Zamolo Anna	»	57.125 su 100
11.	Paviotti De Salvador Adele	»	56.937 su 100
12.	Giordano Lina	»	56.500 su 100
13.	Simeoni Maria	»	56.187 su 100
14.	Altinier Maria	»	55.187 su 100
15.	Tesan Luigia	»	55 — su 100
16.	Zuliani Margherita	»	54.375 su 100
17	Weiss Renata in Marchior	»	54.062 su 100
18.	Menegon Eugenia	»	53.562 su 100
19.	Macoratti Maria	»	53.312 su 100
20	Di Giusto Dirce (coniugata)	»	52 687 su 100
21.	Venchiarutti Lidia (nubile)	»	52.687 su 100
22.	Moretti Carolina	»	52 468 su 100
23.	Palmano Vincenzina	»	52.437 su 100
24	Pagnutti Arpalice	»	52.031 su 100
25.	Misuraca Caterina	»	51.562 su 100
26.	Ridolfo Ida	»	51.500 su 100
27.	Venchiarutti Olga	»	51.375 su 100
28	Casali Maria	»	51.275 su 100
29.	Querin Guglielma	»	51.156 su 100
30	Milan Angela	»	51 — su 100
31.	Ravasio Bruna	»	50.625 su 100
32	Beda Rosa	»	49 750 su 100
33.	Cescutti Maria	»	49.593 su 100
34.	Maronese Anna	»	48 656 su 100
35	Zagnoli Argentina	»	48.625 su 100
36.	D'Agostina Norma	»	48 375 su 100
37	Bertoli Maria	»	48.062 su 100
38	Bolidi Luigia	»	48 — su 100
39.	Bernardis Fides	»	47.843 su 100
40.	Zontoni Palmira	»	47 750 su 100
41.	Basaldella Firmina	»	47.593 su 100
42	Bortolussi Maria	»	47.500 su 100
43.	Contarini Margherita	»	47.187 su 100
44.	Ravaioli Maria	»	45.812 su 100
45.	Romanin Anna	»	45.593 su 100
46.	Bertoli Elsa	»	43.875 su 100
47.	Floreanini Tranquilla	»	43 093 su 100
48	Del Fabbro Remigia	»	42.718 su 100
49.	Rossini Giselda	»	42.468 su 100
50.	Antonini Iolanda	»	40.500 su 100
51	Flora Antonia	»	40 343 su 100
52.	Odorico Luigia	»	37.562 su 100
53	Aloisi Santina	»	37.343 su 100
54.	Giuliani Maria	»	37.156 su 100

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei comuni di Buia, Cervignano, Cimolais, Codroipo, Forni Avoltri, Ovaro, Palmanova, Pasiano di Pordenone, Pavia di Udine, Polcenigo, Pordenone ed Udine.

Udine, addì 4 agosto 1937 - Anno XV

Il prefetto: TESTA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio avviso n. 8245 in data 17 febbraio 1936-XIV, col quale veniva indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di levatrice condotta vacanti in provincia al 30 novembre 1935;

Veduto il decreto 16 febbraio 1937 del Ministero dell'interno, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1937, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Veduta la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Veduto il proprio decreto di pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti;

Veduti gli articoli 23 e 25 del regolamento dei concorsi, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

1° La levatrice Zanier Maria da Udine è dichiarata vincitrice del concorso al posto di levatrice della condotta urbana di Udine;

2° La levatrice Bierti Elisa da Campoformido è dichiarata vincitrice del concorso al posto di levatrice della condotta rurale di Udine;

3° La levatrice Frazzoli Maria da Spilimbergo è dichiarata vincitrice del concorso al posto di levatrice della 1ª condotta di Palmanova;

4° La levatrice Bearzi Valentina in Girelli da Tramonti di Sotto è dichiarata vincitrice del concorso al posto di levatrice della 1ª condotta di Cervignano;

5° La levatrice Rizzi Maria da Osoppo è dichiarata vincitrice del concorso al posto di levatrice condotta di Pordenone;

6° La levatrice Tellini Teresa da Palmanova, è dichiarata vincitrice del concorso al posto di levatrice della 2ª condotta di Cervignano;

7° La levatrice Scubla Caterina da Bertiolo è dichiarata vincitrice del concorso al posto di levatrice della 1ª condotta di Buia;

8° La levatrice Paviotti de Salvador Adele da Auronzo (provincia Belluno), è dichiarata vincitrice del concorso al posto di levatrice condotta di Cimolais;

9° La levatrice Giordano Lina da Udine (via Bersaglio n. 3) è dichiarata vincitrice del concorso al posto di levatrice condotta del 1° reparto di Codroipo;

10° La levatrice Simeoni Maria da Monfalcone (via S. Francesco d'Assisi, 44) è dichiarata vincitrice del concorso al posto di levatrice condotta di Polcenigo;

11° La levatrice Altinier Maria da Sacile è dichiarata vincitrice del concorso al posto di levatrice condotta del 2° reparto di Pasiano di Pordenone;

12° La levatrice Tesan Luigia da Casarsa è dichiarata vincitrice del concorso al posto di levatrice condotta del 1° reparto di Pavia di Udine;

13° La levatrice Zuliani Margherita da Enemonzo è dichiarata vincitrice del concorso al posto di levatrice condotta di Forni Avoltri;

14° La levatrice Weiss Renata in Marchior da Padova (via Santa Caterina, 3) è dichiarata vincitrice del concorso al posto di levatrice condotta di Ovaro.

Le concorrenti Gasparoni Emilia, Vida Rachilde in Rettori e Zamolo Anna non sono dichiarate vincitrici perchè hanno concorso esclusivamente per determinati posti di levatrice condotta, già assegnati a concorrenti che le precedono in graduatoria.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei comuni di Buia, Cervignano, Cimolais, Codroipo, Forni Avoltri, Ovaro, Palmanova, Pasiano di Pordenone, Pavia di Udine, Polcenigo, Pordenone ed Udine.

Udine, addì 4 agosto 1937 - Anno XV

Il prefetto: TESTA.

(2827)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.